Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | **Roma - Mercoledì, 1° dicembre** | **Numero 283**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1638 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1908, n. 304 e la legge 2 luglio 1908, n. 353;

Visto il R. decreto 22 giugno 1916, concernente la istituzione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1793, che ristabilisce le tabelle organiche e le norme per il riordinamento dell'Amministrazione centrale, nonchè il Regio decreto 3 giugno 1920, n. 700, che istituisce il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determinandone le attribuzioni;

Visto il R. decreto 29 aprile 1917, n. 679, col quale viene provveduto alla ripartizione dei servizi dei Ministeri dell'agricoltura e dell'industria, commercio e lavoro, come pure l'ordine di servizio 10 giugno 1920, n. 66, mercè il quale alcuni servizi del Ministero dell'industria e commercio furono trasferiti al Ministero del lavoro;

Visti i Regi decreti 21 dicembre 1905, n. 658, 23 novembre 1911, n. 128 e i decreti Luogotenenziali 16 settembre 1915, n. 1480, 23 dicembre 1917, n. 2134, 18 agosto 1918, n. 1280 e 15 maggio 1919, n. 845, riguardanti il servizio dei delegati commerciali all'estero;

Visto il R decreto 2 ottobre 1919, n. 2013, che costituiva l'Istituto italiano per il commercio internazionale, il R. decreto 22 gennaio 1920, n. 138 che regola in base ad esse l'ordinamento degli addetti commerciali all'estero, nonchè il R. decreto 1° luglio 1920, n. 1132, che, revocando il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2013, sopprimeva l'Istituto italiano per il commercio internazionale;

Ritenuta la necessità di regolare, in modo rispondente alla mutata formazione dei precitati Ministeri, la ripartizione dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio, specie per quanto concerne gli organi e le attribuzioni del servizio del commercio;

Ritenuta del pari la necessità di dare un ordinamento definitivo al servizio, alle attribuzioni e alla carriera degli addetti commerciali;

Sentito il Consiglio dei ministri;

A modificazione dei RR. decreti 2 ottobre 1919, n. 1793 e 29 aprile 1917, n. 679;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con quelli degli esteri, delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Direzione generale del commercio e della politica economica è ripartita nelle seguenti divisioni e riparti:

I Divisione.

Organizzazione commerciale all'interno.

Riparto primo. — Affari generali - Consiglio superiore del commercio - Camere di commercio italiane del Regno - Associazioni commerciali e industriali - Periti commerciali - Esposizioni, fiere e mercati - Magazzini generali.

Riparto secondo. — Revisione dei conti e dei bilanci delle Camere di commercio.

Riparto terzo. — Sindacati commerciali obbligatorî - Leggi speciali per l'industria solfifera ed agrumaria - Camera agrumaria - Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana.

Riparto quarto. — Registro delle Ditte commerciali all'interno.

II Divisione.

Organizzazione commerciale all'estero.

Riparto primo. — Agenti commerciali - Addetti commerciali - Camere di commercio all'estero - Studio dei mercati esteri.

Riparto secondo. — Registro delle Ditte commerciali all'estero - Indole, costituzione e mezzi della loro espansione all'estero - Propaganda commerciale all'estero.

III Divisione.

Riparto unico. — Ufficio dei prezzi dei principali prodotti agricoli e industriali all'interno ed all'estero - Numeri indici - Ufficio d'informazioni commerciali - Bollettino settimanale d'informazioni commerciali.

IV Divisione.

Insegnamento commerciale.

Riparto primo. — Scuole libere e medie commerciali - Applicazione delle leggi relative - Legislazione comparata.

Riparto secondo. — Scuole superiori di commercio - Consiglio superiore per l'istruzione commerciale - Legislazione comparata.

V Divisione.

Politica economica.

Riparto primo. — Rappresentazione dottrinale e grafica delle correnti dell'importazione e dell'esportazione - Rapporti fra dazi, prezzi e profitti industriali.

Riparto secondo. — Preparazione delle tariffe doganali - Tariffe ferroviarie e in genere di trasporto - Sistemi di tariffe - Tariffe degli Stati esteri.

Riparto terzo. — Preparazione dei trattati di commercio - Loro discussione dall'aspetto economico e redazione - Applicazione dei trattati e tutela del commercio estero.

Art. 2.

L'azione economica dello Stato all'interno si svolge mediante gli organi del Ministero del commercio, dei suoi ispettori commerciali e delle Camere di commercio.

Art. 3.

L'azione economica dello Stato all'estero, concordata fra il ministro per l'industria ed il commercio ed il ministro degli affari esteri, si svolge per mezzo dei RR. agenti diplomatici e consolari, che saranno coadiuvati da speciali addetti commerciali scelti ed operanti giusta le norme del presente decreto.

Art. 4.

Il ministro per l'industria e il commercio avrà facoltà di corrispondere direttamente, per le materie economiche e commerciali, con i RR. agenti diplomatici e consolari.

Tutti i rapporti dei RR. agenti diplomatici e consolari relativi a materie economiche e commerciali, saranno spediti contemporaneamente ai ministri degli affari esteri e dell'industria e del commercio.

Per i paesi ove gli addetti commerciali manchino, i RR. agenti diplomatici e consolari hanno l'obbligo d'inviare sollecitamente al ministro per l'industria e il commercio tutti gli atti del Governo del paese di loro residenza che possono interessare il commercio italiano, nonchè le statistiche concernenti l'attività commerciale e industriale di detto paese.

I capi delle Missioni diplomatiche comunicheranno a fine d'anno al ministro dell'industria e commercio un loro giudizio sull'opera e sull'attitudine degli addetti commerciali.

Il ministro dell'industria e del commercio segnalerà al ministro degli affari esteri, ogni qualvolta lo giudichi opportuno, gli agenti diplomatici e consolari la cui attività in materia commerciale meriti particolare elogio.

Tale segnalazione sarà inscritta sulle note personali di ciascun agente.

Art. 5.

Gli ispettori commerciali all'interno e gli addetti commerciali all'estero hanno per compito di fornire agli organi centrali del Ministero dell'industria e del commercio ogni opportuna notizia relativa allo sviluppo della produzione nella zona di loro competenza, allo stato dei prezzi, dei costi di produzione e dei profitti industriali e commerciali, alle oscillazioni di domanda e di offerta nei mercati, alle mutazioni delle correnti d'importazione e di esportazione, agli eventuali sbocchi dei prodotti nazionali, agli ordini monetari e bancari e rispettive riforme e cangiamenti, alle modificazioni nel sistema dei trasporti e delle tariffe e in genere a tutti i grandi fattori da cui possa essere determinato lo svolgersi del commercio.

Gli agenti ed addetti predetti hanno anche facoltà:

a) di promuovere all'estero, nella zona di loro competenza, eventualmente anche col concorso delle Camere di commercio italiane all'estero, fiere campionarie ed esposizioni di prodotti nazionali;

b) di promuovere ed eventualmente attuare le iniziative che possono presentarsi opportune all'estero per intensificare i reciproci scambi e per aiutare l'incremento della produzione nazionale;

c) di fornire agl'interessati tutte quelle informazioni sul commercio, che possano servire allo sviluppo delle industrie, dell'agricoltura e del commercio italiano;

d) di adempiere ogni altro compito stabilito dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 6.

L'Ufficio centrale dei prezzi presso il Ministero dell'industria e del commercio ha il compito di raccogliere tutte le informazioni che ad esso affluiscono dagli ispettori commerciali all'interno e dagli agenti e addetti commerciali all'estero, dalle Camere di commercio e dai Comizî agrari, di comporne l'espressione media più autentica e sicura, di pubblicare in un bollettino settimanale tutti i dati così raccolti ed elaborati ed ogni utile informazione statistica e comunque di fatto, senza svolgimenti dottrinali e teorici.

Spetterà pure all'Ufficio anzidetto di formare i numeri indici sia generali sia relativi alle principali categorie di prodotti del mercato nazionale e degli esteri, nonchè lo stato e le oscillazioni delle principali valute, pubblicandone mensilmente i risultati nel predetto bollettino.

Le Camere di commercio hanno l'obbligo di comunicare giornalmente per telegramma al predetto ufficio ogni mutazione di prezzo avvenuta nei prodotti principali della propria zona.

Art. 7.

Gli ispettori commerciali all'interno non potranno essere destinati se non in centri di grande importanza commerciale, la cui popolazione non sia inferiore a 250 000 abitanti.

Gli ispettori commerciali all'interno non potranno essere nominati in tale qualità se non dopo un periodo di almeno dieci anni di servizio come addetto commerciale all'estero.

La loro nomina spetta al ministro del commercio in quanto siano stati in precedenza nominati addetti commerciali all'estero in base a concorso.

Art. 8.

Possono essere nominati agenti commerciali presso sedi, nelle quali non si trovino nè uffici consolari, nè addetti commerciali, negozianti di nazionalità italiana, semprechè essi abbiano in dette sedi esercitato il commercio per non meno di cinque anni, siano di

indiscutibile probità e conoscano per sicura esperienza le condizioni e la lingua del paese.

Detti agenti commerciali dipendono dall'addetto commerciale alla cui zona appartengono e trasmettono, pel tramite di esso, al capo della missione diplomatica e al R. console accreditato nello Stato e al Ministero del commercio le notizie ed informazioni proprie del loro ufficio.

Essi non sono funzionari dello Stato e il loro incarico è temporaneo e revocabile. Hanno diritto ad una indennità da determinarsi annualmente con decreto Ministeriale ed al rimborso di spese di viaggio e postali.

Art. 9.

Gli addetti commerciali all'estero sono nominati in seguito a speciale concorso per titoli.

Per aspirare a detta nomina, oltrecchè presentare i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di sana fisica costituzione, di buona condotta e la fedina penale, i candidati debbono rispondere alle seguenti condizioni:

a) età non inferiore a 25, nè superiore a 45 anni;

b) diploma di laurea in giurisprudenza in una Università di Stato del Regno o in un R. Istituto superiore di studi commerciali o nella Università commerciale Bocconi;

c) conoscenza di almeno tre fra le lingue seguenti e cioè francese, tedesco, inglese, spagnuolo, portoghese, russo o arabo; o: di due di esse, ove la terza sia il turco, l'indostano, il cinese o il giapponese. La Commissione può eventualmente richiedere la dimostrazione della conoscenza di dette lingue per esame;

d) dimostrare di possedere, mediante titoli e documenti, capacità ed attitudini tali da dare pieno affidamento di sapere adempiere le prestazioni dell'ufficio cui aspirano.

Sono titoli di preferenza per i candidati:

a) l'avere esercitato e diretto, specialmente all'estero, importanti aziende o imprese industriali o commerciali, sia per conto proprio, sia altrui;

b) l'avere appartenuto a corpi consultivi del Ministero del commercio;

c) l'aver prestato servizio come esperto o competente in materia commerciale presso le Amministrazioni dello Stato;

d) l'aver appartenuto al ruolo dei funzionari amministrativi del Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 10.

Il concorso per la nomina di addetto commerciale, di cui all'articolo precedente, è giudicato da una Commissione presieduta da un consigliere di Stato, nominato dal ministro dell'industria e del commercio e composta di un delegato del Ministero degli esteri, di uno del Ministero dell'industria e del commercio, di due professori ordinari, uno di una Università di Stato, l'altro di un Istituto superiore di studi commerciali, entrambi insegnanti discipline economiche e di altri due membri designati dal Consiglio superiore del commercio.

La Commissione ha facoltà di sottoporre ad esperimenti scritti ed orali i candidati o taluno di essi.

Art. 11.

Gli addetti commerciali sono ripartiti, in relazione allo stipendio, in due classi. Quelli di prima nomina vengono assegnati alla seconda classe e percepiscono uno stipendio di lire diecimila; quelli di prima classe percepiscono uno stipendio non superiore a lire quattordicimila.

L'addetto commerciale viene nominato con decreto del ministro dell'industria e del commercio, però la designazione alla sede avviene di concerto col ministro degli esteri. Egli è soggetto ad un periodo quinquennale di esperimento, dopo il quale soltanto, se egli abbia dato buona prova, e previo giudizio favorevole di una Commissione composta come all'art. 10, viene confermato ed assume ufficio e dignità di funzionario dello Stato con tutti i diritti attribuiti a tal carica dalle leggi dello Stato.

In ogni caso però la promozione degli addetti commerciali non può aver luogo che per merito e a scelta, a giudizio del ministro dell'industria e commercio, sentita una Commissione costituita come all'art. 10, e dopo un periodo non minore di tre anni dalla conseguita stabilità.

Quando concorrano particolari condizioni di sede e tenendo conto del trattamento fatto alle rappresentanze commerciali d'altri paesi, su proposta del ministro dell'industria e del commercio, di concerto con quello degli affari esteri, a taluni addetti commerciali può essere conferito il titolo di consiglieri commerciali.

Gli addetti dipendono dal ministro dell'industria e del commercio e corrispondono con lui direttamente. Però devono dare previa comunicazione, al capo della missione diplomatica o al console del posto cui appartengono, di tutte le comunicazioni fatte al ministro dell'industria e del commercio e, per quanto concerne la loro attività nello Stato estero, dipendono dal capo della missione diplomatica e devono uniformarsi alle direttive generali da lui segnate.

Spetterà al capo della missione diplomatica di dirigere a scopi convergenti l'azione degli addetti commerciali, quando nello Stato ve ne sia più di uno.

Il capo della missione diplomatica o il console deve presentare gli addetti commerciali in tale loro veste e funzione al Governo e alle Amministrazioni presso cui è accreditato ed agevolarne con ogni mezzo in suo potere l'adempimento dell'ufficio.

Art. 12.

Il numero degli addetti commerciali non potrà essere inferiore a tre per gli Stati Uniti d'America, per la Germania e per la Russia, a due per la Francia, per la Gran Bretagna, per il Brasile e l'Argentina e ad uno per il Chili, l'Austria, il Belgio, la Svizzera, la Spagna, la Turchia europea ed asiatica, l'Ungheria, la Cecoslovacchia, la Rumania, il Regno Serbo-Sloveno-Croato, la Grecia, la Bulgaria e gli altri Stati europei.

Sarà concertato fra il ministro dell'industria e del commercio e il ministro degli esteri il numero degli addetti commerciali per ogni altro Stato o colonia extra-europea, tenuto conto dell'importanza dei mercati e delle speciali contingenze del momento.

Il ministro del commercio e dell'industria, di concerto col ministro degli affari esteri, determinerà presso quali Regi uffici all'estero o eventualmente presso quali sedi, concordate con i Governi esteri, dovranno essere inviati gli addetti commerciali.

Art. 13.

Gli addetti commerciali hanno tutti i diritti e i doveri del personale diplomatico e consolare.

Essi non possono esercitare in alcun modo il commercio nè assumere rappresentanze di qualsiasi specie per proprio conto e per conto di terzi. Ogni mancanza di tal natura darà titolo ad immediata destituzione.

Art. 14.

Indipendentemente dalle funzioni, di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto, gli addetti commerciali sono tenuti ad informare, relativamente al paese di loro residenza, il Ministero per l'industria e il commercio su quanto concerne:

a) la politica doganale, i trattati e le convenzioni commerciali, la politica finanziaria e quella delle comunicazioni e dei trasporti;

b) la legislazione in materia di commercio, d'industria, di credito, di previdenza e di assicurazioni sociali;

c) lo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia e l'attività commerciale degli italiani all'estero.

Nell'adempimento delle proprie funzioni gli addetti commerciali potranno valersi dell'opera delle Camere di commercio e di ogni altro Ente che abbia per iscopo la tutela e lo sviluppo degli interessi economici italiani all'estero.

Art. 15.

A tutti gli addetti commerciali viene corrisposta un'indennità di residenza, variabile secondo il luogo, nella misura che sarà stabilita con tabella, da approvarsi con decreto emanato dal ministro dell'industria e commercio di concerto col ministro degli affari esteri.

Tanto l'assegno che l'indennità di residenza sono pagabili a rate mensili posticipate e secondo le norme adottate dal Ministero degli affari esteri per gli agenti diplomatici e consolari.

Gli addetti commerciali hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio occorrenti per recarsi al paese di destinazione e per ritornarne, dopo compiuto l'incarico, nonchè per trasferirsi in altra residenza, quando il trasferimento sia ordinato d'ufficio, secondo le tabelle stabilite per i funzionari del Ministero per gli affari esteri.

Essi hanno infine diritto al rimborso delle spese di ufficio, comprese quelle necessarie per i locali, per la posta e per il telegrafo.

Art. 16.

Le spese pel pagamento degli assegni e stipendi, per indennità di residenza e le spese d'ufficio graveranno sul bilancio del Ministero per l'industria e il commercio, sui cui conti finanziari le somme occorrenti saranno inscritte ai rispettivi capitoli.

Art. 17.

Alle spese per l'organizzazione del commercio all'interno o all'estero giusta le discipline e norme del presente decreto si provvederà coi seguenti fondi:

a) con la somma annua di un milione stanziata in ogni esercizio nel bilancio del Ministero per l'industria e il commercio, a cominciare dall'esercizio 1920-921;

b) col prodotto del contributo per il commercio all'estero costituito da un corrispettivo di 75 centesimi per ogni cento lire di reddito a carico dei redditi commerciali, sottoposti all'imposta di ricchezza mobile di categoria *B* e debitamente a tal fine accertati per somme superiori a lire cinquemila;

c) col prodotto di speciali diritti da determinarsi con decreti Ministeriali per informazioni fornite a favore di privati giusta l'art. 5, lettera *c*), del presente decreto.

Art. 18.

Il contributo pel commercio all'estero verrà accertato ed esatto giusta le norme prescritte dal decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2162, pei redditi di categoria *B* sottoposti all'imposta normale sui redditi.

A titolo di rimborso delle spese conseguenti all'obbligo prescritto dall'ultimo comma dell'art. 6 del presente decreto spetterà alle Camere di commercio un compenso nella misura del 3 0/0 sul prodotto incassato per contributo di commercio all'estero nelle singole sedi.

Art. 19.

Ogni disposizione contraria alle precedenti è abrogata.

Disposizioni transitorie.

Art. 20.

Nei riguardi dell'applicazione dell'art. 11 agli addetti commerciali titolari, o comunque in funzione al momento della pubblicazione del presente decreto, si terrà conto - agli effetti del periodo di esperimento quinquennale prescritto - così degli anni di addetto commerciale trascorsi all'estero come di quelli passati all'estero in qualità di titolare di borse nazionali di pratica commerciale.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti — Alessio — Sforza — Facta — Meda.

Visto, *Il guardasigilli:* Fera.

Il numero 1650 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia eritrea, la quale dà facoltà al Governo del Re di provvedere all'imposizione dei tributi delle popolazioni indigene della Colonia;

Sentito il Consiglio coloniale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'esercizio finanziario 1919-920 le popolazioni indigene della Colonia eritrea sono tenute a corrispondere l'annuo tributo nella misura indicata nella unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

I conventi delle popolazioni cristiane sono esenti dal pagamento del tributo per l'esercizio finanziario sopra citato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti — Rossi.

Visto, *Il guardasigilli:* Fera

TABELLA DEI TRIBUTI da corrispondersi dalle popolazioni indigene dell'Eritrea, durante l'esercizio 1919-920.

I.

Commissariato regionale dello Hamasien.

Paesi autonomi	L.	14,796 —
Carnescim	»	18,830 —
Dembesan	»	21,219 —
Decatescim	»	16,431 —
Loggo Cena	»	19,520 —
Sciotte Anseba	»	12,205 —
Saharti	»	7,641 —
Meràbo Zerài	»	7,515 —

Cabassa Cèna	L.	10,030 —
Lamza	»	8,360 —
Tecchelè Agabà	»	8,135 —
Uoccarti	»	2,365 —
Totale	L.	147,047 —

II.

Commissariato regionale del Seraè.

Mai Tacalà	L.	30,000 —
Teramni	»	4,466 —
Dubub	»	10,469 —
Cuencià	»	6,500 —
Decchi Melgà	»	6,075 —
Afelba	»	2,500 —
Arfè Grottò	»	2,500 —
Ad Arfi	»	2,000 —
Decchi Dighna	»	2,000 —
Uistè Gulti	»	3,500 —
Decchi Tesfà	»	16,902 —
Tzellimà	»	27,000 —
Seffaà	»	6,500 —
Liban	»	5,500 —
Mai Tzadà	»	16,715 —
Maragna, Ghebrè Marait e Anaghir	»	15,000 —
Gundet	»	3,850 —
Cohain (compreso Ailà)	»	12,000 —
Zaid Accolom	»	4,500 —
Mai Albò	»	2,200 —
Dembelas	»	11,400 —
Tedrer e villaggi Temzà	»	2,490 —
Totale	L.	194,067 —

III.

Commissariato regionale dello Acchelè Guzai.

Uodacchelè Tahtai	L.	19,800 —
Uodacchelè Lahlai	»	11,900 —
Deguzai	»	29,450 —
Scimezana	»	24,010 —
Merettà	»	14,350 —
Hegghelà Hames	»	23,600 —
Hegghelà: Hatzin	»	6,000 —
Enganà	»	4,500 —
Tedrer	»	8,400 —
Loggo Sardà	»	5,500 —
Degghien	»	3,400 —
Senafè	»	1,000 —
Colonia Cattolica	»	1,500 —
Colonia Musulmana	»	300 —
Paesi autonomi	»	280 —
Tribù Assaorta	»	15,200 —
Tribù limitrofe all'Assaorta	»	7,555 —
Miniferi	»	10,625 —
Hasu	»	3,840 —
Mechembarà Danagul	»	120 —
Debrimela	»	1,050 —
Bellesua Assa Uaddo	»	120 —
Totale	L.	192,500 —

IV.

Commissariato regionale di Massaua.

a) Massaua:

Villaggi del Samhar	L.	8,470 —
Tribù del Samhar	L.	38,446 60
Assaorta inferiore	»	18,205 —
Isole	»	7,300 —

b) Residenza della Dancalia settentrionale:

Damoita:

Buri	L.	5,562 —
Ad Hamad	»	150 —
Filla Enda	»	300 —
Frazioni Damoeita minori	»	1,089 —

Dahimoela:

Enda Cadri	L.	865 —
Baddirera e Buri	»	414 —
Barculli	»	475 —
Hedarem	»	3,258 —
Bellesua	»	1,710 —
Dunnà e Dunnà Buri	»	684 —
Ancala	»	1,800 —
Somali	»	135 —
Dancal	»	675 —
Frazioni minori Adoiamara	»	3,096 —
Totale per il Commissariato regionale di Massaua	L.	92,694 60

V.

Commissariato regionale di Cheren.

a) Cheren:

Bet Tarchè	L.	19,138 —
Bet Taquè	»	15,181 50
Mensa	»	4,963 70
Maria	»	44,258 —
Ad Teclès	»	19,309 —
Betginch	»	4,685 —
Bab Giancheren	»	1,200 —
Distretti abissini	»	6,053 70

b) Residenza del Sahel:

Ad Scech	L.	27,740 —
Habab	»	68,925 —
Ad Temariam	»	15,236 —
Rasciaida	»	4,500 —
Ad Taura	»	4,430 —
Bet Mala	»	6,081 —
Ad Maallem	»	1,866 —
Totale per il Commissariato regionale di Cheren	L.	243,566 90

VI.

Commissariato regionale del Barca.

Ben Amer e Ad Haseri del Diglal	L.	118,000 —
Ad Oend	»	30,300 —
Ad Sceraf	»	6,000 —
Sabderat	»	5,000 —
Algheden	»	4,000 —
Elit	»	500 —
Ad Scech di Garabit Ensa	»	2,500 —
Bitama	»	300 —
Aesc	»	2,000 —
Sciucria del Gasc	»	800 —
Totale	L.	169,400 —

VII.

Commissariato regionale del Gasc e Setit.

Baria	L.	49,750 —

Baza Mogareb	L.	15,660 —
Bazà Balca	»	54,065 —
Bazà Tica	»	11,090 —
Totale	L.	130,565 —

VIII.

Commissariato regionale di Assab.

Haderam Ali Buritto	L.	200 —
Edd	»	900 —
Barassoli	»	585 —
Hàfara di Beilul	»	765 —
Ancalà di Assab	»	315 —
Darrado	»	135 —
Chilòma	»	100 —
Racheita	»	600 —
Nassara di Beilul	»	450 —
Secchà di Ad Ali	»	405 —
Badoita Mela	»	180 —
Haisoimali	»	495 —
Mehaindo	»	270 —
Totale	L.	5,400 —

RIEPILOGO.

I. Commissariato regionale dello Hamasien	L.	147,047 —
II. Commissario generale del Seraè	»	191,067 —
III. Commissariato regionale dell'Acchelè Guzai	»	192,500 —
IV. Commissariato regionale di Massaua	»	92,691 60
V. Commissariato regionale di Cheren	»	243,566 90
VI. Commissariato regionale del Barca	»	169,400 —
VII. Commissariato regionale del Gase e Setit	»	130,565 —
VIII. Commissariato regionale di Assab	»	5,400 —
Totale generale dei contributi della Colonia	L.	1,175,240 50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle colonie
ROSSI.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA GIULIA

Visto il R. decreto 22 luglio 1920, n. 1233;
Viste le istanze delle Camere degli avvocati di Trieste e l'Istria e di Gorizia, tendenti all'aumento delle tariffe avvocatili;
Vista la ordinanza 31 agosto 1917, B. L. I., n. 371;
Vista la ordinanza 25 aprile 1919 del Comando supremo;
Ritenuto equo l'accoglimento parziale delle richieste avanti accennate;

Determina:

Gli onorari, spese e competenze spettanti agli avvocati in base alla tariffa approvata con ordinanza del già Ministero della giustizia del 31 agosto 1917, B. L. I., n. 371, sono aumentate del doppio (100 0[0).

Trieste, 19 ottobre 1920.

Il commissario generale civile
MOSCONI.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA TRIDENTINA

Visto il decreto 22 luglio 1920, n. 1233;
Vista l'ordinanza 31 agosto 1917, B. L. I. n. 371 e l'ordinanza del Comando supremo del 25 aprile 1919;
Ritenuta l'opportunità di aumentare equamente la tariffa avvocatile attualmente in vigore;

Decreta:

Gli onorari, le spese e competenze spettanti agli avvocati, in base alla tariffa approvata con ordinanza del Ministero della giustizia del cessato Impero austriaco del 31 agosto 1917, n. 371, B. L. I., sono aumentate del doppio (100 0[0).
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Commissariato generale civile.
Trento, 23 ottobre 1920.

Il commissario generale civile
CREDARO.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA GIULIA

Visto il R. decreto 22 luglio 1920, n. 1233;

Decreta:

Art. 1.

Tutti gli importi in denaro derivanti da ammenda e confische pronunciate con sentenza giudiziaria od amministrativa dopo l'entrata in vigore della presente Ordinanza per i reati previsti dalle leggi ed ordinanze indicate all'art. 3 si devolveranno a favore dello Stato.
Tale devoluzione avrà luogo anche nei casi in cui non si addivenga ad una condanna o quanto meno ad una persecuzione soggettiva del reato.

Art. 2.

A tale scopo l'autorità che avrà pronunciata la sentenza di condanna, tosto che questa sarà passata in giudicato, ne darà comunicazione all'autorità di imposta più vicina, trasmettendole con una copia della sentenza l'importo relativo, che sarà versato in conto entrate eventuali del tesoro.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicheranno a tutti i casi di contravvenzione alle ordinanze e decreti riguardanti divieto di esportazione di valuta nonchè di esportazione, contrabbando ed incetta di monete di nichelio e di rame ed infine nei casi di divieto di esportazione, introduzione e contrabbando di merci.

Art. 4.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore.
Trieste, 28 ottobre 1920.

Il commissario generale civile
MOSCONI.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA TRIDENTINA

Visti i RR. decreti 22 luglio 1920, n. 1233 e 14 agosto 1920, n. 1234;
Vista l'autorizzazione dell'Ufficio centrale per le nuove Provincie del Regno;

Decreta:

Art. 1.

Tutti gli importi in denaro derivanti da ammende e confische pronunciate con sentenza giudiziaria od amministrativa dopo l'en-

trata in vigore della presente Ordinanza per i reati previsti dalle leggi ed ordinanze indicate all'art. 3 si devolveranno a favore dello Stato.

Tale devoluzione avrà luogo anche nei casi in cui non si addivenga ad una condanna, o quanto meno ad una persecuzione soggettiva del reato.

Art. 2.

A tale scopo l'autorità che avrà pronunciata la sentenza di condanna, tosto che questa sarà passata in giudicato, ne darà comunicazione all'autorità di imposte più vicina, trasmettendole con una copia della sentenza l'importo relativo, che sarà versato in conto entrate eventuali del tesoro.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicheranno a tutti i casi di contravvenzione alle ordinanze e decreti riguardanti divieto di esportazione di valuta nonchè di esportazione, contrabbando ed incetta di monete di nichelio e di rame ed infine nei casi di divieto di esportazione, introduzione e contrabbando di merci.

Art. 4.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore.

Trento, 20 novembre 1920.

Il commissario generale civile
CREDARO.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA GIULIA

Visto che nella pubblicazione del decreto 19 ottobre 1920, numero 4210-5749, relativo all'aumento della tariffa avvocatile, è stata, per errore, omessa l'indicazione del giorno della entrata in vigore del decreto stesso;

Visto che detto giorno era stato fissato in quello della pubblicazione del decreto stesso sul giornale ufficiale *L'Osservatore triestino*;

Visto il R. decreto 22 luglio 1920, n. 1233;

Determina:

Il decreto n. 4210-5749 citato entra in vigore a datare dal 27 corrente mese, giorno questo della sua pubblicazione.

Trieste, 30 ottobre 1920.

Il commissario generale civile
MOSCONI.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA GIULIA

Visto il R. decreto 22 luglio 1920, n. 1238;

Veduta la propria ordinanza di data 6 ottobre 1919 che regola il trapasso delle aziende commerciali;

Riconosciuta la necessità di disciplinare pure tutta la materia riguardante i beni immobili appartenenti a sudditi stranieri, coordinando le limitazioni già esistenti relativamente alla loro alienazione;

Ordina:

Art. 1.

Sono privi di efficacia giuridica, dovunque compiuti, gli atti di alienazione di proprietà di beni immobili appartenenti a sudditi stranieri e situati nel territorio della Venezia Giulia, nonchè gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi di diritti reali su beni immobili da parte di sudditi stranieri.

Art. 2.

Al divieto di cui all'art. 1, si può derogare in casi singoli con autorizzazione del commissario generale civile, su domanda degli interessati.

Art. 3.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore.

Trieste, 8 novembre 1920.

Il commissario generale civile
MOSCONI.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Ecc.mi signori:

Nonis gr. uff Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente.

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo.

Gatti gr. uff Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente.

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo.

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente.

Assistito dal segretario comm. avv. Castellani Antonio, cancelliere capo della Corte di cassazione, a riposo.

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA DEFINITIVA:

Visto il ricorso 11 luglio-11 settembre 1920, prodotto dal R. economato dei benefizi vacanti in Torino, avverso l'ordinanza 20 giugno 1920 di questo Collegio, con la quale viene pronunziato il trasferimento al patrimonio dell'Opera nazionale della tenuta denominata Molinasso, in territorio di Carmagnola (Torino), e per una piccola striscia isolata in territorio di Carignano, di proprietà del R. economato generale suddetto.

Vista la memoria 16 agosto-8 settembre 1920, a sostegno di detto ricorso, nonchè gli atti allegati a tale memoria, e, tra essi, segnatamente la perizia dell'ing. Vanni e la relazione del prof. Chiej-Gamacchio

Tenuto presente il risultato della discussione verbale in contraddittorio tra le parti, seguita dinanzi a questo Collegio l'11 novembre 1920.

Udita la relazione del commissario gr. uff. prof. Brizi.

Il Collegio osserva, anzitutto, che, contrariamente all'assunto del ricorso, il punto centrale della questione consiste nell'esaminare se la tenuta, di cui si tratta, sia suscettiva di importanti trasformazioni colturali: e che, per chiara disposizione di legge, siffatto titolo giuridico è tale da legittimare appieno il trasferimento.

Ciò premesso, in primo luogo è da constatare come gli atti addotti a sostegno del ricorso tendono a dimostrare fatti che, anche ammessi, non infirmano la suscettività ad importanti trasformazioni colturali. Invero, dalle citate relazioni tecniche, emerge essenzialmente: che i terreni del fondo Molinasso sono migliori e più fertili e di maggiore valore di stima di quelli del fondo Casanova (pure del R. Economato, e trasferito parimenti all'Opera nazionale); che i terreni Molinasso sono condotti dagli attuali affittuari secondo le norme agricole adottate nella zona; che cioè essi sono in ordinaria condizione di coltura (come si espresso la perizia Vanni); e che in questo tenimento « pure non avendosi ancora un vero modello di agricoltura moderna, si osserva un vero avviamento alla adozione dei sistemi dell'agricoltura razionale, conseguendosi già delle produzioni che si possono ritenere non inferiori a quelle che si ricavano dai coltivatori dei terreni limitrofi, eguali per natura e per situazione » (così, testualmente, la relazione Chiej-Gamacchio).

Ora, questi fatti, in sè, non contraddicono una suscettività ad importanti trasformazioni colturali: difatti, il terreno più fertile,

che non nella tenuta consorella, l'ordinaria condizione di coltura, l'avviamento alla coltivazione razionale, la produzione non inferiore a quella delle analoghe terre limotrofe, non escludono, di per sè, che il fondo presenti la detta suscettività. Non solo; ma questa suscettività non può che risultare, insieme, dall'esame delle condizioni intrinseche del fondo, e dall'esame del piano di trasformazioni che l'Opera si propone di attuarvi.

Di siffatte trasformazioni il fondo è suscettibile? E sono, esse, da ritenere importanti? Questi, ritiene il Collegio che siano i punti essenziali da risolvere, e che precisamente meglio si è voluto chiarire, anche nella discussione orale.

Come condizioni intrinseche, basti ricordare che si tratta di un fondo pianeggiante, di terreno abbastanza fertile, in buona parte irriguo, posto in ricca zona del Piemonte, e dove le proprietà più frazionate vengono coltivate molto intensivamente. L'attività colturale del fondo Molinasso, la sua consistenza di bestiame, la sua produzione foraggera, sono ancor tali da lasciare assai margine, per una maggiore attività ed una intensificazione di coltura, che tendano a quella dei predetti fondi frazionati. Nel fondo, la coltura foraggera è essenzialmente di prato stabile: gli altri terreni « a campo » sono ancora coltivati, generalmente, con una rotazione triennale di pianta sarchiata e per due anni grano.

Le trasformazioni proposte dall'Opera sono principalmente: costruire una nuova cascina; restaurare e ingrandire i fabbricati esistenti e migliorare la viabilità interna, onde si possano meglio suddividere i terreni, e possano le famiglie coloniche dedicare più intenso lavoro ciascuna a più ristretta superficie, realizzandosi attività maggiore di coltura; introdurre largamente il prato di leguminose foraggere in regolare rotazione, accrescendo, così, anche la produzione di foraggio e l'industria zootecnica; nelle zone più fertili allargare le coltivazioni industriali e ortive; ridurre la superficie a bosco lungo il Po, guadagnando terreno alla coltura agraria, eccetto che in quelle zone ove esigenze di difesa richiedano la permanenza del bosco.

Che le indicate trasformazioni colturali siano possibili ed utili date le condizioni della tenuta, e che esse rivestano carattere di importanza, il Collegio non ha motivo di porre comunque in dubbio, anche dopo il riesame fatto in questo secondo stadio del procedimento, in base agli atti prodotti ed alla discussione verbale. Onde non ha ragioni per modificare la ordinanza già pronunziata.

PER QUESTI MOTIVI

Visto l'art. 12 del regolamento legislativo, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55;

IL COLLEGIO

rigetta il ricorso in opposizione, prodotto dal Regio economato generale dei benefici vacanti in Torino, contro l'ordinanza 20 giugno 1920 che pronunziò il trasferimento, al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti, della tenuta denominata Molinasso.

Dispone che la presente ordinanza definitiva rimanga depositata, con i relativi documenti, nella segreteria di questo Collegio centrale arbitrale.

Così deliberato e pronunziato il giorno 11 novembre 1920, in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — *Biscaro* — *Gatti* — *Brizi*, estensore — *Zattini* — *Ant. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza definitiva è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 22 novembre 1920.

Ant. Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 26 novembre 1920.

Il segretario del Collegio: *Castellani*.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 30 novembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio

	Media		Media
Parigi	164 58	Berlino	38 51
Londra	98 895	Vienna	8 60
Svizzera	425 24	Praga	33 50
Spagna	—	New York	27 18

Oro 376 245

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	75 35	—
3 50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 83	—

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette.

Perzio dott. Lelio, agente nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato, con decreto Reale del 30 settembre u. s., collocato in aspettativa, per infermità, dal 1° agosto 1920 e per la durata di mesi cinque.

MINISTERO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 7 novembre 1920:

Zengarini dott. Aristide, vice-capo dell'Ufficio tecnico attuariale, fuori ruolo, per il disposto dell'art. 5 della legge 4 agosto 1912, n. 305, è promosso per merito, a scelta, capo dell'Ufficio anzidetto, rimanendo nella suindicata posizione di funzionario fuori ruolo.

Jacurti dott. Romolo, vice-capo dell'Ufficio tecnico attuariale, è promosso per merito, a scelta, capo dell'Ufficio stesso.

Messina dott. Ignazio, attuario, è promosso per merito, a scelta vice-capo dell'Ufficio tecnico attuariale.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale dei servizi elettrici.

Con R. decreto del 1° settembre 1920:

Fiore Costanza, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa di autorità per malattia dal 16 agosto 1920.

Mignano Natalina, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa d'autorità per malattia dal 16 agosto 1920.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.